

parere, come detto, rileva chiaramente l'efficacia terapeutica dell'ossigeno ozono terapia nelle protrusioni ed ernie discali nonché che in diverse strutture del SSN (ospedali e strutture accreditate), tale pratica terapeutica è ormai da anni, prassi consolidata, tanto che, da alcune Regioni (quali la Lombardia) essa è già stata inserita nel novero delle prestazioni rimborsabili dal SSR, seguendo una strada già da tempo aperta dai Paesi più avanzati nella ricerca quali Stati Uniti e Germania, ma anche, è il caso di dirlo, dalla stessa Italia che, con il decreto ministeriale del 15 aprile 1994, ha considerato erogabile dal SSN la terapia con ossigeno ozono nella forma di bagni termali ozonizzati;

la circolare emessa in data 31 dicembre 2002, in seguito al già citato tragico evento, ha quindi provveduto a nuovamente inibire — perpetrando l'errore già compiuto (e riconosciuto dal giudice competente) nella precedente circolare del 1996 — la sperimentazione della suddetta terapia anche agli ambulatori medici privati, secondo una affrettata quanto inadeguata reazione;

si deve tener conto che il nostro paese è, con pochi altri, all'avanguardia nella sperimentazione e nell'applicazione dell'ossigeno ozono e che oggi, in Italia, si hanno ben 6 milioni di prestazioni annue della predetta terapia e ci sono molti medici che, in ambulatori privati, la praticano quale esclusiva specializzazione

della propria attività professionale e quale unica fonte di reddito —:

se il ministro interrogato ritenga apportare opportune modifiche alla circolare emessa in data 31 dicembre 2002, in special modo nella parte in cui esclude la sperimentazione agli ambulatori medici e l'applicazione alle poche malattie ivi citate, anche e soprattutto per l'assoluta inefficacia di qualsiasi portata prescrittiva nei confronti di soggetti (medici esercitanti libera professione) che sono estranei alla pubblica amministrazione;

se, d'altro canto, al fine di meglio tutelare il cittadino-paziente voglia provvedere ad una chiara definizione delle prestazioni mediche in premessa citate, per una definitiva ed inequivocabile distinzione con quelle meramente estetiche;

se voglia inoltre adottare idonei, efficaci ed indifferibili provvedimenti finalizzati a vigilare sulla somministrazione della predetta terapia e predisporre opportuni e rigorosi divieti in particolar modo nei confronti dei cosiddetti « centri estetici ».

(4-05184)

#### **Apposizione di una firma ad una interrogazione.**

Il primo firmatario dell'interrogazione a risposta orale Delmastro Delle Vedove n. 3-01159 pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 27 giugno 2002, deve intendersi il deputato Gianni Mancuso, già cofirmatario dell'interrogazione stessa.

